

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

**CIRCOLARE INFORMATIVA 48/23**

Milano, 14 giugno 2023

**OGGETTO: Comunicazione della Banca d'Italia del 10 maggio 2023: FAQ relative al questionario AML**

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORIT	Antonio DE MARTINI
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Simone PASQUINI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	DIREZIONE GENERALE Giorgio GRAZIANI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Alfredo BRESCIANI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENDSCAPE	Kevin DAY		

Si informa che la Banca d'Italia ha pubblicato alcune precisazioni che mirano ad agevolare i rispondenti nella compilazione del questionario antiriciclaggio, fornendo chiarimenti su aspetti operativi a supplemento delle istruzioni del questionario.

Il documento, allegato per pronto riferimento, è pubblicato al seguente indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/comunicazioni/20230613-faq-aml>

La Banca d'Italia precisa che per tutto quanto non chiarito dalle presenti FAQ e dalle istruzioni, gli intermediari dovranno compilare il questionario secondo le proprie valutazioni e che tutte le richieste di chiarimento pervenute saranno in ogni caso esaminate per meglio calibrare il questionario, in vista del suo utilizzo su base strutturale.

## Comunicazione della Banca d'Italia del 10 maggio 2023:

### FAQ relative al questionario AML <sup>(1)</sup>

#### Richieste di esenzione (totale o parziale) dalla segnalazione

- **Esistono ipotesi di esenzione dalla compilazione del questionario per alcuni dei soggetti destinatari degli obblighi AML/CFT, in particolare nei seguenti casi: i) soggetti in fase di liquidazione; ii) soggetti privi di clienti; iii) succursali di soggetti esteri che operino in Italia solo per finalità di marketing; iii) soggetti esteri stabiliti sul territorio senza succursale tenuti a designare un punto di contatto; iv) soggetti gestiti da un GEFIA estero attivo in Italia in regime di LPS.**

No; in relazione alla rilevazione AML, non sussiste alcuna ipotesi di esenzione. Come indicato nella comunicazione di avvio della rilevazione del 10 maggio u.s. (prot. 842440/23), la compilazione del questionario è un obbligo per tutti i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia a fini AML/CFT, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. 231/2007 (banche; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare; intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese UE o in un paese terzo; società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB; banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese UE tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 231/2007; soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'art. 111 del TUB; Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta; Cassa Depositi e Prestiti S.p.A).

- **È possibile una compilazione parziale del questionario (ad esempio nel caso di assenza di operatività del segnalante, ovvero nel caso di SGR che gestisca esclusivamente per delega fondi di società estere, senza sottoscrittori propri)?**

No; come indicato nell'introduzione del questionario, al netto delle sezioni D ed F che devono essere compilate, rispettivamente, dalle società fiduciarie e dalle capogruppo, il questionario deve essere integralmente compilato da parte di tutti i soggetti vigilati per fini AML. Pertanto, laddove la domanda non sia applicabile all'intermediario segnalante, nel caso di campi compilabili con valori numerici, andrà indicato il valore "0", per gli altri campi, andrà scelta una delle opzioni predefinite (selezionando "No/Altro/Non significativo"). Le celle che recano la dicitura "non richiesto" non devono essere compilate.

---

<sup>(1)</sup> Si precisa che le risposte fornite in questo documento mirano ad agevolare i rispondenti nella compilazione del questionario antiriciclaggio. Esse si limitano pertanto a fornire chiarimenti su aspetti operativi a supplemento delle istruzioni del questionario. Non si dà invece riscontro in questa sede a quelle richieste di chiarimento che implicano più ampie valutazioni interpretative della normativa AML.

Per tutto quanto non chiarito dalle presenti FAQ e dalle istruzioni, gli intermediari compilano il questionario secondo proprie valutazioni. Tutte le richieste di chiarimento pervenute saranno in ogni caso esaminate per meglio calibrare il questionario, in vista del suo utilizzo su base strutturale.

#### **Richieste di indicazioni segnaletiche per gestire casi di operatività particolare**

- **Nel caso di più SICAF eterogestite da parte di GEFIA italiano o di diritto estero, con presidi antiriciclaggio delle SICAF esternalizzati al gestore, è possibile predisporre un'unica risposta al questionario comprensiva delle informazioni relative alle diverse SICAF da inviare tramite l'account della succursale italiana del GEFIA sulla piattaforma INFOSTAT?**

No; la succursale deve trasmettere più segnalazioni, una per ogni SICAF in modo distinto. In alternativa, ciascun ente segnalante può inviare la propria segnalazione, previa registrazione sulla piattaforma INFOSTAT.

- **Gli intermediari finanziari iscritti all'Albo ex art. 106 del TUB, specializzati nelle attività di master servicing e ancillari nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999, privi di rapporti diretti con la clientela, che svolgono unicamente servizi di riscossione dei crediti ceduti, servizi di cassa e pagamento e verifiche di conformità nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV), nella compilazione dei campi del questionario, devono fornire separata evidenza per ciascuna SPV per cui ricoprono il ruolo di servicer oppure possono aggregare i dati delle SVP? In caso di aggregazione, i dati relativi alla clientela comune a più SPV devono essere considerati nel calcolo del totale aggregato una sola volta o tante volte quante sono le SPV in rapporto con il cliente?**

I dati relativi a diverse SVP devono essere aggregati, conteggiando una sola volta la clientela in comune.

- **In caso di gruppo che comprende una banca e una società controllata al 100% che si occupa della gestione e vendita di immobili di sua proprietà e del recupero crediti esclusivamente per conto della banca, è corretto considerare la banca come cliente della società controllata e quindi i clienti comuni pari a zero?**

Sì; ai fini dell'individuazione dei clienti comuni a più società del gruppo, devono essere considerate nel perimetro del gruppo soltanto le società vigilate dalla Banca d'Italia a fini AML (intermediari bancari e finanziari stabiliti in Italia).

#### **Richieste provenienti da soggetti interessati da operazioni straordinarie**

- **In caso di trasformazione della società con efficacia 1/1/2023, con contestuale chiusura dell'operatività pregressa ed estinzione di tutte le precedenti posizioni in essere (fatta eccezione per residuali posizioni riferite a istituti finanziari) è possibile ritenere entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione di trasformazione esclusi dalla richiesta in oggetto?**

No; la segnalazione andrà effettuata dalla società risultante dall'operazione di trasformazione, con riferimento alle informazioni relative all'esercizio 2022 sulla società preesistente.

- **In caso di fusione per unione con efficacia a partire da una data che ricade nell'anno 2022, nella Sez. B del questionario dedicata ai "Canali distributivi", il soggetto che origina dalla fusione per incorporazione deve considerare "Nuovi Clienti acquisiti nel periodo di riferimento" anche tutti i nuovi clienti delle società incorporate? Riguardo alla Sez. E dedicata ai "Presidi" le informazioni sui profili economici, gli organi, gli assetti organizzativi etc., le diverse voci riferite all'intero esercizio 2022, possono essere compilate sommando i dati delle società incorporate tenuto conto della successione a titolo universale che si realizza con la fusione?**

Sì; i clienti acquisiti per effetto della fusione vanno conteggiati tra i nuovi clienti nel caso in cui siano stati acquisiti nel 2022 dalle società incorporate. Le informazioni sui profili economici, gli organi e gli assetti organizzativi delle società incorporate concorrono alla determinazione dei dati da segnalare da parte della società risultante dalla fusione.

#### **Richieste di chiarimento sulle modalità di conteggio dei dati relativi ai presìdi di controllo**

- **Nella determinazione del numero di riunioni dell'organo di supervisione strategica (voce 44.2, sez. E), occorre far riferimento alle riunioni nelle quali siano state esaminate carenze e anomalie ovvero alle riunioni che abbiano avuto ad oggetto controlli di vario livello con esito non negativo?**

Le riunioni da conteggiare sono quelle nel corso delle quali siano state esaminate carenze o anomalie.

- **Per determinare la “quota degli addetti alla rete distributiva sottoposti a verifiche in materia AML/CFT nel periodo di riferimento” (voce 25, sez. E), occorre tener conto solo delle verifiche in materia AML/CFT relative a singoli dipendenti ovvero anche delle verifiche ispettive su filiali (e quindi su tutto il personale della filiale)?**

Come specificato nelle Istruzioni al questionario, le “verifiche in materia AML/CFT sugli addetti alla rete” includono i controlli in materia AML/CFT eseguiti dalla funzione antiriciclaggio su reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, soggetti convenzionati e agenti o altri soggetti legati al soggetto vigilato da vincoli contrattuali.

- **Ai fini della quantificazione delle ore di formazione AML/CFT per FTE e della quota di FTE impiegate nell'AML/CFT che ha usufruito di formazione AML/CFT (rispettivamente voci 27 e 28 della Sezione E), si considerano i soli collaboratori addetti ai controlli di secondo livello (in particolare quindi della funzione antiriciclaggio), o tutti i collaboratori addetti ai controlli sia di primo che di secondo livello (quindi ad esempio di direttori di filiale o altri gestori di clienti)?**

Come chiarito nelle Istruzioni, ai fini della quantificazione delle voci 27 e 28 della Sezione E, devono essere considerati i FTE impiegati nei controlli AML di primo e secondo livello.

- **Ai fini della determinazione delle ore di formazione AML/CFT per ciascun addetto alla rete distributiva e della quota degli addetti alla rete distributiva che ha usufruito di formazione AML/CFT (per la compilazione rispettivamente delle voci 29 e 30 della Sezione E), si considerano tutti i collaboratori della rete distributiva, quindi anche gli addetti senza responsabilità diretta nei controlli di primo livello formalizzati nella normativa AML interna, o solamente i collaboratori della rete distributiva impiegati nei controlli di primo livello?**

Ai fini della compilazione delle voci 29 e 30 della Sezione E, si considerano gli addetti alla rete distributiva che svolgono compiti in materia AML.

- **Le risorse temporaneamente impiegate nella Funzione AML rientrano nel conteggio degli FTE di cui alla domanda 18 della sezione E?**

Sì; le risorse addette alla Funzione AML in via temporanea vanno conteggiate in Full Time Equivalent (FTE) parametrizzando il dato, tenuto conto che 1 FTE equivale a una risorsa che lavora a tempo pieno per un anno.

- **Nell'ambito della determinazione degli “FTE interni impiegati in altri controlli AML/CFT di secondo livello” (sezione E alla voce 18.2) deve essere ricompreso anche il responsabile della funzione AML?**

Sì; il responsabile AML rientra nel conteggio dei FTE.